REGOLAMENTO (CEE) N. 1162/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 574/86, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (2), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/85 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, come pure le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 del Consiglio, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (5), prevede l'iscrizione nella casella 20 a) del titolo MCS di diciture specifiche indicanti lo stato membro in cui è valido il titolo stesso ; che quest'ultimo obbliga ad immettere in consumo prodotti agricoli soggetti — a seconda dello stato membro in cui il titolo deve essere presentato — a regime T2 o T2 ES o T2 PT ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione, del 20 febbraio 1986, relativo ai metodi di collaborazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi stati membri (6), contempla all'articolo 18 la possibilità di rilasciare a posteriori un documento T2 LES o T2 LPT per prodotti agricoli scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, ovvero scortati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 ;

considerando che è opportuno disporre che l'immissione in consumo in uno stato membro di prodotti agricoli soggetti in tale stato membro al meccanismo complementare applicabili agli scambi e scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, ovvero da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2, possa aver luogo anche in base ad un titolo MCS, a condizione che il titolare dei suddetti certificati o formulari possa ottenere a posteriori documenti T2 LES o T2 LPT ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86 è modificato come segue :

1. Al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente :

   « Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai prodotti scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2 ».

2. Al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente :

   « Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai prodotti scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, ovvero scortati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 ».

3. Al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente :

   « Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai prodotti scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2 ».

4. Al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente :

   « Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai prodotti scortati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
(5) GU n. L 57 dell'1. 1. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente